



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., concernente norme in materia di procedimenti amministrativi;

CONSIDERATO che le modifiche apportate alla citata legge n. 241/1990 dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127 non si applicano al presente procedimento, in quanto già in corso alla data di entrata in vigore delle citate modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata stabilizzata, modificata e integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTI il decreto interministeriale del 18 settembre 2006 e la circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del MiSE (ex art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239);



VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante: “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha modificato e integrato anche la legge 9 aprile 2002, n. 55, introducendo l'acquisizione dell'Intesa regionale su proposta ministeriale;

PRESO ATTO che con nota prot. Enel-PRO-02.08.2013-31199 la società Enel produzione ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Mi.S.E.) istanza per l'avvio del procedimento di autorizzazione unica ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, per la realizzazione del progetto riguardante “Interventi di adeguamento depositi rifiuti” nella centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico II”;

PRESO ATTO che con la menzionata istanza del 2.08.2013 la società Enel produzione ha provveduto anche ad avviare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito M.A.T.T.M.) il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (ex art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e che, con successiva nota prot. DVA-2013-28104 del 3.12.2013, il M.A.T.T.M. (nello specifico la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali) ha disposto l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto in parola;

PRESO ATTO che con nota prot. Enel-PRO-06.08.2013-31723 la società Enel ha presentato al M.i.S.E. un'ulteriore istanza per l'avvio del procedimento di autorizzazione unica ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, per la realizzazione del progetto riguardante “Interventi di miglioramento per l'impianto Trattamento Spurghi Desolfatore e opere di adeguamento del sistema di scarico carbone da camion” nella centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico II”;

PRESO ATTO che con la menzionata istanza del 6.08.2013 la società Enel produzione ha provveduto anche ad avviare presso il M.A.T.T.M. il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA (ex art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e che con successiva nota prot. DVA-2013-28136 del 3.12.2013 il M.A.T.T.M. (nello specifico la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali) ha disposto l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto riguardante “Interventi di miglioramento per l'impianto Trattamento Spurghi e Desolfatore e opere di adeguamento del sistema di scarico carbone da camion”;

VISTA la nota prot. Enel-PRO-22.01.2014-2873 con cui la società Enel produzione ha chiesto al Mi.S.E. l'unificazione delle summenzionate istanze (l'istanza prot. Enel-PRO-02/08/2013-31199 e l'istanza prot. Enel-PRO-06.08.2013-31723) in un unico procedimento autorizzativo, da svolgersi ai sensi della Legge 9 aprile 2002 n. 55;

VISTA la nota prot. n. 3371 del 18.02.2014 con la quale il Mi.S.E. ha chiesto l'avviso del M.A.T.T.M. sull'unificazione delle due istanze, in considerazione dell'esigenza di un pronunciamento di compatibilità ambientale unitario;

VISTA la nota prot. DVA-2014-5361 del 3.03.2014 con cui il M.A.T.T.M. ha comunicato al Mi.S.E. il proprio nulla osta all'unificazione dei due procedimenti, nel rispetto delle precedenti determinazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8341 del 29.04.2014, il Mi.S.E. ha avviato il procedimento autorizzativo per la modifica della centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico II”



consistente in “Interventi di adeguamento depositi rifiuti, di miglioramento per l’impianto di Trattamento Spurghi Desolfatore e di adeguamento del sistema di scarico carbone da camion”, convocando la riunione della conferenza di servizi per il giorno 20 maggio 2014;

CONSIDERATO, inoltre, che nella citata nota n. 8341 del 29.04.2014, il Mi.S.E. ha precisato che l’eventuale provvedimento autorizzativo avrebbe riguardato la sola realizzazione della modifica, mentre sarebbero rimasti fermi gli adempimenti in materia di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del 20 maggio 2014, nonostante l’assenza delle Amministrazioni convocate, è stato comunque descritto il progetto dall’Enel (unica presente) ed è stata data lettura dei pareri acquisiti agli atti del procedimento;

PRESO ATTO che durante la citata riunione il rappresentante della società Enel produzione ha messo in evidenza quanto riportato a pagina 13, paragrafo 6.1 della Relazione n. BSATCAFF002-00 del 26/07/2013, cioè che per la copertura delle vasche ceneri e fanghi sono state proposte n. 3 diverse soluzioni progettuali, distinte in base alla tecnologia attuativa, e che la soluzione effettivamente realizzata sarebbe stata funzionale agli esiti di un’apposita gara;

PRESO ATTO che con nota n. 10483 del 28.05.2014 il MiSE ha trasmesso il resoconto verbale della riunione del 20.05.2014 alle Amministrazioni facenti parte della conferenza di servizi, comprensivo dei relativi allegati;

PRESO ATTO che il Mi.S.E., in considerazione delle ulteriori comunicazioni pervenute dalle Amministrazioni coinvolte, e al fine di completare l’istruttoria, ha convocato, con nota n. 12384 del 24.06.2014, la riunione conclusiva della conferenza di servizi per il giorno 3 luglio 2014;

CONSIDERATO che, in occasione della riunione del 3 luglio 2014, la conferenza di servizi, considerati i pareri (con prescrizioni) già espressi, nonché quelli rilasciati nel corso della riunione stessa (presenti: Direzione generale pianificazione e gestione spettro radio elettrico e Agenzia delle dogane di Brindisi), ha concluso favorevolmente l’istruttoria procedimentale e con essa i suoi lavori;

CONSIDERATE le conclusioni della riunione della conferenza di servizi, comunicate a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento attraverso la trasmissione, avvenuta con nota n. 13113 del 3 luglio 2014, del resoconto verbale e delle note allegate;

VISTA la nota n. 13305 del 07.07.2014 con cui il Mi.S.E. ha considerato positivamente concluso l’iter istruttorio e proposto alla Regione Puglia l’adozione dell’Intesa, da esprimere a mezzo di Deliberazione della Giunta Regionale;

VISTI i pareri delle seguenti Amministrazioni ed Enti facenti parte della Conferenza di Servizi:

- **Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:**
 - ❖ note prot. nn. DVA-2013-0028104 del 3.12.2013 e DVA -2013-0028136 del 3.12.2013 con cui la Direzione generale per le valutazioni ambientali ha comunicato che i progetti in questione non necessitano di essere assoggettati alla procedura di V.I.A. (così come ribadito con successiva nota prot. n. DVA-2013-0021657 del 1.07.2014);



- ❖ note nn. 59274/TRI del 27.12.2013 e 59275/TRI del 27.12.2013 con cui la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche ha fornito il parere di competenza sugli interventi, nel rispetto di alcune prescrizioni (così come ribadito con successiva nota n. 11386/TRI del 22.04.2014);
- **Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi:**
 - ❖ nota n. 4332 del 15.05.2014 con cui il Comando provinciale Vigili del fuoco di Brindisi ha trasmesso il parere di conformità alle norme di prevenzione incendi;
- **Autorità di Bacino della Puglia:**
 - ❖ nota n. 6015 del 16.05.2014 con cui l'Autorità di bacino della Puglia ha espresso parere favorevole, nel rispetto di alcune prescrizioni;
- **Provincia di Brindisi:**
 - ❖ nota n. 30417 del 16.05.2014 con cui la Provincia di Brindisi ha comunicato che non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione degli interventi previsti, fermi restando gli adempimenti A.I.A.;
- **Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico:**
 - ❖ nota n. 38240 del 18.06.2014 con cui la Div. III della Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del Mi.S.E. ha rilasciato il Nulla Osta, nel rispetto di alcune indicazioni;
- **Comune di Brindisi:**
 - ❖ nota n. 38195 del 19.05.2014 con cui l'Ufficio urbanistica e assetto del territorio del Comune di Brindisi ha comunicato che sotto il profilo urbanistico non si rilevano motivi ostativi alle realizzazioni in questione, fatti salvi gli adempimenti previsti in fase di esecuzione degli stessi, secondo le normative di settore;
- **Arpa Puglia:**
 - ❖ nota n. 28634 del 20.05.2014 con cui l'Arpa Puglia ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- **Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT):**
 - ❖ nota n.6230 del 19.05.2014 con cui la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi agli interventi, nel rispetto di alcune prescrizioni;
 - ❖ nota n. 9667 del 27.06.2014 con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha trasmesso il parere favorevole, nel rispetto di alcune indicazioni;
- **Agenzia delle dogane e dei monopoli di Brindisi:**
 - ❖ nota prot. n. 75002 RU del 2.07.2014 con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Brindisi ha trasmesso il parere favorevole, nel rispetto di alcune prescrizioni.

VISTA la Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 1642 del 26 ottobre 2016 (trasmessa con nota n. AOO_159/0004103 del 08.11.2016) con cui è stata formalizzata l'Intesa ex lege n. 55/2002 relativa alla realizzazione degli interventi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, della legge 241/1990 (nella versione previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 30 giugno 2016 n. 127), si considera acquisito l'assenso delle



Amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dagli Enti interessati nel corso dell'istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno impartito le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

TENUTO CONTO che solo all'esito di una apposita gara verrà definita la soluzione progettuale finale per la copertura delle vasche ceneri e fanghi (pagina 13, paragrafo 6.1 della Relazione n. BSATCAFF002-00 del 26/07/2013);

TENUTO CONTO che relativamente alle tempistiche necessarie a completare le attività vengono indicati:

- 18 mesi per la copertura vasche rifiuti,
- 12 mesi per l'adeguamento depositi rifiuti,
- 6 mesi per miglioramento impianto TSD,
- 6 mesi adeguamento sistema di scarico carbone da camion;

PRESO ATTO che l'istanza presentata dalla società Enel è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dalla legge n. 55/2002 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla conferenza di servizi, fermo restando le valutazioni del Ministero dell'ambiente, in particolare gli adempimenti in materia di AIA;

VISTA la determinazione adottata dall'ufficio istruttore in data 28 novembre 2016, sulla base delle specifiche risultanze della conferenza di servizi, tenuto conto delle posizioni favorevoli espresse in tale sede, viste le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e acquisita l'Intesa della Regione Puglia;

RITENUTO favorevolmente concluso il procedimento amministrativo;

VISTI gli atti d'ufficio;

D E C R E T A

Art. 1

L'Enel produzione Spa, con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma, codice fiscale 05617841001 - è autorizzata, ai sensi della legge n. 55/2002, alla realizzazione degli “*Interventi di adeguamento depositi rifiuti, di miglioramento per l'impianto di Trattamento Spurghi Desolfatore e di adeguamento del sistema di scarico carbone da camion*”, nella centrale termoelettrica di Brindisi sud “Federico II”, in conformità al progetto presentato (istanze prot. nn. Enel-PRO-02/08/2013-31199, Enel-PRO-06.08.2013-31723 e Enel-PRO-22.01.2014-2873) e alle prescrizioni e



condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e di seguito riportate.

Art. 2

I lavori di realizzazione degli interventi autorizzati hanno inizio a partire dalla data del presente provvedimento e dovranno concludersi entro:

- 18 mesi per la copertura vasche rifiuti,
- 12 mesi per l'adeguamento depositi rifiuti,
- 6 mesi per miglioramento impianto TSD,
- 6 mesi adeguamento sistema di scarico carbone da camion.

La società deve inviare preventiva comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, al Ministero per i beni e le attività culturali (e alle Soprintendenze interessate), al Ministero della salute nonché alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi, evidenziando l'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3, propedeutiche a ciascuna delle menzionate fasi.

Dette comunicazioni devono essere inviate a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni medesime.

La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.

Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d'opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi, la società Enel produzione dovrà presentare domanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per attivare la procedura pertinente.

Art. 3

La società Enel produzione è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.

Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell'Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e nell'ambito della conferenza di servizi, dettate dalle Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza.

Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza dovranno essere comunicati al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

A tal fine, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni, la società Enel produzione, entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'interno, al Ministero per i beni e le attività culturali, al



Ministero della salute, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brindisi un rapporto concernente lo stato d'avanzamento dei lavori autorizzati e il grado d'ottemperanza alle menzionate prescrizioni, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.

Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza.

Art. 4

L'esercizio dell'impianto, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (<http://www.mise.gov.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

La pubblicazione dell'Estratto dovrà essere effettuata a cura della società autorizzata entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

Roma, lì **29.11.2016**

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Rosaria Romano



ALLEGATO (parte integrante e sostanziale del decreto N°55/02/2016)

- Prescrizioni formulate dalla Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del M.A.T.T.M. - note nn. 11386/TRI del 22.04.2014, 59274/TRI del 27.12.2013 e n. 59274/TRI del 27.12.2013 (allegato n°2 del resoconto verbale della riunione del 20 maggio 2014):

[...] “le necessarie autorizzazioni urbanistiche per la realizzazione delle opere in oggetto possano essere rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Le attività dovranno svolgersi sotto il controllo degli enti locali competenti; a tal fine, prima di procedere all'esecuzione dei lavori dovrà essere trasmesso, con congruo anticipo, agli enti di controllo (Provincia, ARPA, ASL) il cronoprogramma e comunicata la data di avvio dei lavori;
2. vista la contaminazione presente nelle acque di falda:
 - a. qualora le attività di scavo dovessero interessare la falda, dovranno essere adottate le necessarie misure di sicurezza delle pareti di scavo (ad es. mediante opere di contenimento);
 - b. le eventuali acque affioranti nel fondo scavo dovranno essere aggettate e gestite nel rispetto delle norme sui rifiuti (stoccaggio in serbatoi e caratterizzazione/classificazione ai fini dello smaltimento presso impianti autorizzati);
3. i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere gestiti ed eventualmente riutilizzati nel rispetto delle disposizioni e procedura di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, ove applicabile, di cui all'art. 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
4. le eventuali fonti attive di contaminazione riscontrate nel corso delle attività di scavo dovranno essere rimosse e gestite nel rispetto della vigente normativa di settore;
5. i materiali provenienti dalle operazioni di scavo dovranno essere posti in area confinata e protetta, nonché caratterizzati/classificati ai fini dell'eventuale destinazione finale nel rispetto della vigente normativa di settore;
6. nel corso dei lavori, la Provincia dovrà verificare il rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti, al ciclo di gestione dei medesimi sino allo smaltimento finale nonché alle emissioni in aria ed agli scarichi idrici.

Per quanto riguarda l'Area E, inoltre, l'ARPA Puglia dovrà verificare che le opere previste non interferiscano con gli interventi di bonifica in esecuzione; in caso contrario tali opere potranno essere realizzate solo dopo la conclusione della bonifica stessa.

Vista, inoltre, la contaminazione riscontrata nelle acque di falda si richiede l'adozione di idonee misure di prevenzione, che costituiscono un dovere di garanzia a carico del proprietario/gestore del sito ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.[...]”.

- Prescrizioni formulate dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico del MiSE - nota n. 38240 del 18.06.2014 (allegato n°3 del resoconto verbale della riunione del 3 luglio 2014):

[...] rilascia il nulla osta alla costruzione ed esercizio alle modifiche dell'impianto in oggetto, con le relative prescrizioni, in base alla lettera d'impegno presentata dalla Società Enel.

- Prescrizioni formulate dall'Ufficio urbanistica e assetto del territorio della Città di Brindisi - nota n. 38195 del 19.05.2014 (allegato n°6 del resoconto verbale della riunione del 20 maggio 2014):



[...] “Per quanto sopra non si rilevano, sotto il profilo urbanistico, motivi ostativi agli stessi, fatti salvi gli adempimenti previsti in fase di esecuzione degli stessi, secondo le normative di settore. Si rappresenta infine che questo Ente si riserva di richiedere a ENEL PRODUZIONE S.p.A. il pagamento del contributo di costo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. da corrispondere in corso d’opera.

- Prescrizioni formulate dal Comando dei vigili del fuoco di Brindisi - nota n. 4332 del 15.05.2014 (allegato n°3 del resoconto verbale della riunione del 20 maggio 2014):

[...] “I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto illustrato nel progetto approvato e, per quanto non espressamente indicato o descritto, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio. Resta in capo al datore di lavoro, individuabile nel titolare dell’attività, la responsabilità dell’adempimento delle disposizioni di cui al D.Lvo 81/’08, avendo particolare riguardo al D.M. 10.03.1998.

Allegata al presente parere si trasmette una copia della documentazione tecnica allegata all’istanza pervenuta il 02.10.2012, timbrata e vistata da questo Comando per la conformità.

Ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, a lavori ultimati e comunque prima dell’esercizio dell’attività, dovrà presentare, ai sensi dell’ar. 4 comma 1 del DPR 01.08.2011 n. 151, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, (S.C.I.A.), completa della prevista documentazione.

Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare alla S.C.I.A. , da indicarsi sul modello PIN 2.2 – 2011 ASSEVERAZIONE, di cui quella indicata nell’Allegato ne costituisce parte essenziale, dovrà essere redatta utilizzando, nel transitorio, la modulistica di cui al D.M. 04 maggio 1998, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it. [...].”

- Prescrizioni formulate dall’Autorità di bacino della Puglia – nota n. 4778 del 14/04/2014 allegata alla nota n. 6015 del 16.05.2014 (allegato n°4 del resoconto verbale della riunione del 20 maggio 2014):

[...] “alla luce di quanto detto, questa Autorità esprime parere di compatibilità alle NTA del PAI agli interventi di cui al punto 7 lettera a), a patto che:

1. siano confermate le condizioni di stabilità delle aree mediante apposite verifiche numeriche nelle condizioni di *ante e post*-intervento, che dovranno essere svolte lungo la sezione di massima pendenza, sulla base del modello geologico delineato, utilizzando parametri geotecnici di carattere sperimentale ed in accordo alle prescrizioni della normativa vigente;
2. sia verificata la capacità portante dei terreni di fondazione secondo le prescrizioni della normativa vigente;
3. sia ottemperato quanto specificato dalla normativa vigente in relazione alla esecuzione di scavi garantendo, in particolare, le dovute condizioni di sicurezza delle maestranze impegnate nelle lavorazioni.

Sarà compito del RUP del presente progetto la verifica dell’ottemperanza degli adempimenti richiesti.

Si specifica, inoltre, che sulla base degli studi prodotti, non sarà possibile (qualora richiesto) procedere a riduzioni del grado di pericolosità geomorfologica delle aree.

Si invita, infine, il Proponente a predisporre sopralluoghi di verifica (con cadenza almeno annuale) al fine di verificare il mantenimento dell’attuale stabilità della falesia. In caso di arretramento per crolli successivi dovranno essere adottati provvedimenti idonei ad evitare condizioni di rischio per



ogni Utente dell'area comunque coinvolto e inviate opportune comunicazioni a questa Autorità [...]”.

- Prescrizioni formulate da Arpa Puglia - nota n. 28634 del 20.05.2014 (allegato n°7 del resoconto verbale della riunione del 20 maggio 2014):

[...] “In particolare preso atto della documentazione presentata dal proponente si osserva quanto segue:

Progetto adeguamento rifiuti:

- la vasca 83 ricade in area sottoposta a vincolo P.A.I. (individuata quale “falesia”) e pertanto in relazione alla realizzazione di tale opera dovrà essere acquisito il parere di competenza dell’Autorità di Bacino competente;
- considerato che il proponente è dotato di un S.G.A., si ritiene opportuno che lo stesso si doti di idonea specifica procedura finalizzata alla gestione delle verifiche e delle ispezioni manutentive relativa al calcestruzzo costituente le pareti ed il fondo delle vasche rifiuti;

Progetto miglioramento impianto trattamento spurghi desolfatore:

In relazione alla “Realizzazione del sistema di addolcimento acque ITSD”, si ritiene opportuno che il gestore fornisca indicazioni circa il trattamento dei residui rinvenuti dal trattamento proposto (calcare e sodio);

In relazione al “Potenziamento stoccaggio acque di filtrazione impianto ITSD” non si rilevano criticità.

Infine si ritiene opportuno che l’A.C. prescriva l’esecuzione di opportuni test di avvio finalizzati a verificare l’efficienza di impianto.

Progetto adeguamento scarico carbone da camion:

non si rilevano criticità [...].

- Prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia-Taranto del M.L.B.A.C.T. - nota n. 6230 del 19.05.2014 allegata alla nota n. 4927 del 20.05.2014 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia – Bari (allegato n°8 del resoconto verbale della riunione del 20 maggio 2014):

[...] “Dalla valutazione degli elaborati si evince che le opere previste ricadono all’interno dell’attuale Centrale Termoelettrica, anche in aree non occupate da preesistenti impianti, pertanto, per quanto di competenza ai soli fini della tutela archeologica, questa Soprintendenza non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere alle seguenti condizioni:

- tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno al di sotto delle quote pavimentali attuali dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d’indagine.
- Tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi (individuali o afferenti a Società di archeologi) con adeguata formazione e comprovata esperienza professionali, il cui *curriculum* dovrà essere trasmesso a questa Soprintendenza;
- L’esecuzione degli eventuali lavori di scavo archeologico, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditta in possesso di qualificazione OS25.



- La data d'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questa Soprintendenza per la programmazione dei sopralluoghi ispettivi nel corso dei quali saranno impartite le direttive per l'attività archeologica da espletare.

La Soprintendenza si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire eventualmente in luce nel corso dei lavori.

Il presente parere di competenza è espresso in via endoprocedimentale ai sensi dell'art. 17 lettera n) del D.P.R. 233/2007 e successive modificazioni (D.P.R. 91/2009).

- Prescrizioni formulate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce Brindisi e Taranto – Lecce - nota n. 7470 del 19.05.2014 (allegato n°5 del resoconto verbale della riunione del 3 luglio 2014):

[...] questo Ufficio ha esaminato gli elaborati tecnici trasmessi, constatando che gli stessi interessano un'area costiera con evidente connotazione industriale, i cui valori paesaggistici e naturalistici risultano ormai totalmente cancellati da tempo.

Pertanto i manufatti che si intendono realizzare, pur visibili dal mare, non costituiscono, a parere di questa Soprintendenza, elementi di significativa alterazione del sito, atteso che gli stessi, per caratteri costruttivi e tipologici, appaiono assimilabili al paesaggio industriale, nel suo complesso, in cui si inseriscono.

Pur tuttavia appare auspicabile che lungo il perimetro delle vasche, verso la linea di costa e lungo il perimetro stradale esterno all'impianto, siano messe a dimora alberature d'alto fusto associate a siepi cespugliose, compatibili con il clima locale, quale mitigazione d'impatto delle nuove opere nel contesto.

Il presente parere è espresso per quanto di competenza di questa Soprintendenza anche alla luce di quanto comunicato dal Superiore Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per il paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, Servizio IV, con prot. n° 11297 del 6/05/2014 [...]"

- Prescrizioni formulate dall'Agenzia delle dogane di Brindisi in sede di riunione del 3 luglio 2014:

- che venga definita la pendenza derivante dai rilievi di natura amministrativa, emersi a carico del Proponente e mossi dall'Ufficio delle Dogane di Brindisi, a seguito del verbale prot. n. 2013/A-1958 del 22.02.2013;

- che vengano dichiarate le variazioni in parola mediante denuncia integrativa ai fini, tra l'altro, dell'accertamento di tali utenze di Energia Elettrica. Tanto ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. del 26.10.1995, n. 504, allorquando i progetti esecutivi di realizzazione delle forniture di potenza inerenti l'opera in parola, siano approntati;

- per quanto concerne invece le operazioni doganali e/o accise, attualmente non manifestate dal Proponente si rimanda alle procedure previste dalla vigente normativa e verranno esaminate di volta in volta dall'Ufficio delle Dogane di Brindisi;

- si rilascia altresì l'autorizzazione prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/1990.

Tali adempimenti non pregiudicano la conclusione del presente procedimento e l'eventuale rilascio dell'Autorizzazione Unica, la quale tuttavia non costituisce titolo ai fini delle incombenze sopraindicate.



- Prescrizioni formulate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli - nota n. 75002 del 24.06.2014 (allegato n°8 del resoconto verbale della riunione del 3 luglio 2014):

[...] “Le competenti Strutture periferiche di questa Agenzia si riservano di adottare ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie per la tutela degli interessi erariali.

- Prescrizioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare:

1. La società Enel è tenuta a dare comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare dell'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla base del quale verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
2. La società Enel è tenuta a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle operazioni autorizzate al progetto definitivo presentato ai sensi del precedente punto 1.